

TI_GERICHTE 11.1996.197 vom 26. Mai 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-05-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.197

FR: TI_GERICHTE 11.1996.197 du 26 mai 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1996.197 del 26 maggio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

L'appellante sottolinea i suoi tentativi, reiterati nel corso di tutta la causa, per far capire che il suo interesse non è quello egoistico di ottenere un diritto di visita in quanto tale, bensì di evitare che la vicenda possa rimanere latente nella mente della figlia. Contesta poi gli addebiti rivoltigli dal Pretore, secondo cui egli ha cercato di avvicinarsi alla figlia solo con la procedura giudiziaria, senza esprimerle affetto in altro modo, e fa valere che le sue richieste di far intervenire specialisti per accertare le ragioni del rifiuto della figlia sono rimaste inascoltate. Egli sostiene inoltre che la moglie gli ha sempre impedito di vedere la figlia, sicché il Pretore gli ha imputato a torto mancanza di sensibilità, e chiede di far esperire una perizia per appurare le condizioni psicologiche della figlia.

E. 3

In caso di divorzio o di separazione il giudice, udito il parere dei genitori (e, occorrendo, dell'autorità tutoria) ordina le misure necessarie circa l'esercizio dell'autorità parentale dei genitori e le loro relazioni personali con i figli (art. 156 cpv. 1 CC). La disciplina del diritto di visita deve attenersi ai principi dell'art. 156 cpv. 2 CC, che garantisce al genitore non affidatario il diritto di conservare con il figlio minore le relazioni personali indicate dalle circostanze (art. 273 CC). Decisivo per la concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale (Böhler/Spühler in: Berner Kommentar, note 246 segg. ad art. 145 CC; DTF 122 III 406 consid. 3a con rinvii e 408 consid. 3d). Il giudice valuta ogni singolo caso secondo le circostanze concrete, in applicazione del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione, senza essere vincolato né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).

E. 4

L'art. 274 cpv. 2 CC prevede che il diritto del genitore alle relazioni personali con i figli può essere negato se pregiudica il bene di questi ultimi, se il genitore se ne è avvalso in violazione dei suoi doveri o non si è curato seriamente dei figli, ovvero per gravi motivi (art. 274 cpv. 2 CC). Nonostante il testo letterale – che prevede quattro ipotesi alternative – la norma consente di negare o di sopprimere il diritto di visita solo se il bene dei figli è minacciato, o perché il genitore ecceda nelle relazioni personali o perché non si sia seriamente curato di loro o perché sussistono gravi motivi. La disposizione è volta, invero, a proteggere il bene del figlio, non a punire i genitori (Hegnauer in: Berner Kommentar, 4^a

edizione, note 18 e 19 ad art. 274 CC). Il diniego o la revoca del diritto di visita costituisce inoltre un provvedimento ultimo, nel senso che va pronunciato solo qualora gli effetti negativi delle relazioni personali non siano altrimenti rimediabili e non possano ragionevolmente essere fatti sopportare ai figli (DTF 122 III 407 consid. 3b con richiami; sul principio della proporzionalità v. anche DTF 123 III 3 consid. 3).

E. 5

Nella fattispecie il Pretore ha rinunciato a esperire perizie dopo avere sentito _____ in camera di consiglio, rilevando che la ragazza, coerentemente, da parecchi anni ribadisce la sua volontà di non volere intrattenere relazioni personali con il padre. Come ha rilevato il primo giudice, nondimeno, tale circostanza non è – da sola – decisiva, poiché la disciplina del diritto di visita non dipende solo dalla volontà del figlio (DTF 111 II 406 consid. 1 e 4). Occorre invece determinare in ogni caso concreto perché il figlio addotti nei confronti del genitore un'attitudine difensiva e se l'esercizio del diritto di visita rischi in concreto di ledere un armonioso sviluppo psichico, morale e spirituale del minore (art. 274 cpv. 2 CC). a) Dal fascicolo processuale risulta che il 6 dicembre 1990 la dottoressa _____ del Servizio medico psicologico di _____ ha avvertito il Pretore di asseriti abusi sessuali perpetrati dal padre sulla figlia. Il Pretore ha chiesto l'intervento della Magistratura dei minorenni, che ha sentito _____ e ha trasmesso il caso alla Procura pubblica. Condotta l'inchiesta, il Procuratore pubblico ha decretato il 27 maggio 1991 l'abbandono del procedimento, non essendo emersi dall'inchiesta sufficienti indizi di reato (richiamo atti dal Ministero pubblico). Ora, se è comprensibile che soggettivamente _____ non voglia rivedere il padre e che, data l'età, essa è senz'altro in grado di valutare appieno il senso della scelta, ciò non toglie che il genitore senza l'affidamento dei figli ha diritto di mantenere con questi ultimi le relazioni adeguate alle circostanze, prerogativa che scaturisce dal suo diritto della personalità (DTF 120 Ia 375 consid. 4a). Il diritto di visita, in effetti, deve essere concesso anche se il suo esercizio può causare conflitti; un diniego presuppone un chiaro contrasto con il suo scopo (DTF 118 II 242 consid. 2c). Il Tribunale federale ha avuto modo di affermare, ancora recentemente, che – a determinate circostanze – il diritto di visita può essere concesso anche al genitore che ha abusato del figlio, qualora ciò risponda al bene del figlio (DTF 120 II 233 consid. 3b/aa). b) Nel caso in esame il Procuratore pubblico non ha ravvisato indizi di reato a carico del ricorrente. Non vi è quindi ragione perché questi sia considerato presumibilmente colpevole dal profilo civile. Né si giustifica negare al padre il diritto alle relazioni personali – come sembra ritenere il primo giudice – solo perché tale è la volontà della figlia. Certo, tra padre e figlia non sussistono più contatti da anni e la sola volta in cui i due si sono incontrati l'uno ha malamente apostrofato l'altra. Non risulta tuttavia che il padre si sia disinteressato della ragazza. Anzi, dal 1990 egli si batte per ripristinare relazioni normali. Non risulta nemmeno che essi sono totalmente estranei l'uno all'altra (DTF 118 II 26 consid. 3e). Non bisogna dimenticare del resto che alla situazione attuale ha concorso anche l'atteggiamento rigido e intransigente della madre, che ha avversato qualsiasi riavvicinamento tra padre e figlia. Infine non consta, né è preteso, che l'appellante denoti elementi psicopatologici tali da far apparire nociva la sua vicinanza alla figlia. Del resto, ancorché sia solo un'opinione della madre, gli asseriti abusi non hanno comportato traumi per la figlia, al punto da non ritenere necessaria una cura medico-psicologica (interrogatorio formale di _____, risposte 16 e 17). In sostanza il fascicolo processuale non presenta elementi che inducano a considerare dannoso per la figlia il diritto di visita in quanto tale, ragione per cui si giustifica di consentire almeno un riavvicinamento. Allestire una perizia – come

chiede l'appellante – non avrebbe senso, la situazione essendo chiara. Tutt'al più ci si può interrogare sulle probabilità di successo di un simile diritto di visita, ma ciò non significa ancora ch'esso non debba essere tentato.

E. 6

Per quanto attiene all'esercizio del diritto, l'appellante chiede di fissarlo come nella sentenza di separazione (sopra, consid. B). Ora, la disciplina del diritto di visita è lasciata al libero apprezzamento del giudice (DTF 120 II 235 consid. 4a), il quale esamina e valuta tutte le circostanze rilevanti. Nella fattispecie la regolamentazione proposta dall'appellante appare troppo estesa e non tiene conto della situazione e, soprattutto, delle verosimili difficoltà iniziali dovute al lungo periodo di separazione, come pure alla renitenza della figlia. Ciò premesso, appare prudente e adeguato fissare il diritto di visita del padre in un pomeriggio al mese. Si giustifica inoltre di designare un curatore con poteri speciali ai sensi dell'art. 308 cpv. 2 CC, misura opportuna ove un diritto di visita risulti conflittuale già durante la procedura di divorzio (DTF 108 II 372, 118 II 242 consid. 2c) o sussistano tensioni fra genitori, oppure quando il figlio rifiuti di incontrare il genitore (Stettler in: *Traité de droit privé suisse*, III, tomo II,1, pag. 544), come nella fattispecie. La presenza di un curatore che mantenga i contatti indicati dalle circostanze tra genitore e figlio può contribuire inoltre a mitigare le tensioni che potrebbero verificarsi soprattutto all'inizio. Permette inoltre di avere una persona che vigili le relazioni personali tra padre e figlio (DTF 118 II 242 consid. 2d), che dia direttive e che agisca, in collaborazione con i genitori, direttamente sul figlio, regolando in maniera obbligatoria i particolari di tale diritto (SJ 1979 pag. 292). Appare idoneo conferire al curatore, anche per le particolarità della fattispecie, prerogative speciali che dovranno essere rispettate dai genitori (Spühler/Frei-Maurer , op. cit. n. 179 ad art. 156). In particolare il curatore potrà farsi assistere da terze persone, potrà obbligare i genitori a far capo a uno specialista per eventuali terapie di sostegno o incaricare un assistente sociale di mettersi in relazione con _____, di partecipare agli incontri tra il padre e la figlia e di adottare tutte le misure utili allo scopo. Egli terrà inoltre costantemente informata l'autorità tutoria, la quale potrà, dandosi il caso, intervenire e prendere tutte le misure che si imporranno. In una prima fase il compito del curatore sarà principalmente quello di adoperarsi per ristabilire con cautela le relazioni fra padre e figlia. Spetterà al curatore, al momento debito, comunicare all'autorità tutoria il raggiungimento dello scopo. I genitori, a loro volta, potranno avvisare l'autorità tutoria qualora riterranno superflua la presenza del curatore, che vigilerà – si ripete – nei modi e nelle forme che meglio riterrà opportune le relazioni tra padre e figlia, intervenendo direttamente sui genitori qualora insorgessero difficoltà (Hegnauer in: RDT 1993 pag. 11). Giovi ricordare che qualora gli incontri fissati dovessero fallire solo per un unilaterale rifiuto della figlia, il suo atteggiamento potrà essere considerato al momento in cui essa postulerà un eventuale contributo di mantenimento giusta l'art. 277 cpv. 2 CC (DTF 120 II 180 consid. 4).

E. 7

Il Pretore ha accertato in fr. 3'750.– mensili il reddito dell'attore e in fr. 1'000.– quello della convenuta. Per quanto riguarda i fabbisogni minimi, egli ha determinato quello del marito in fr. 2'185.– mensili, quello della moglie in fr. 2'086.– e quello della figlia in fr. 1040.–. Il primo giudice ha quindi fissato il contributo per la figlia in fr. 700.– mensili fino al 17° anno di età, aumentato a fr. 854.– fino alla maggiore età, e quello per la moglie in fr. 500.– mensili fino al 14 maggio 1998, in fr. 400.– fino al 14 maggio 1999 e in fr. 745.– fino al 30

novembre 2001. L'appellante contesta il reddito accertato dal Pretore sulla scorta delle notifiche fiscali, affermando che le sue entrate sono inferiori. Dall'ultima notifica di tassazione relativa al biennio 1995/96 consta però un reddito aziendale di fr. 45'000.– annui, ossia fr. 3'750.– mensili. L'appellante adduce, sulla base della documentazione da lui prodotta, che il reddito dichiarato è di fr. 36'000.– annui. A prescindere dal fatto nondimeno che il reddito aziendale risulta al netto di tutte le deduzioni (oneri sociali, locazione), la documentazione prodotta dall'appellante non basta per inficiare dati ufficiali di una tassazione passata in giudicato. Certo, si tratta di una tassazione d'ufficio, ma non risulta – né l'appellante pretende – che sia stato presentato reclamo, benché fin dal 1987 l'appellante fosse assistito da un legale e da un contabile. In conclusione non vi è quindi serio motivo per scostarsi dal reddito di fr. 3'750.– mensili accertato dal Pretore.

E. 8

Per quanto concerne il mantenimento della figlia, l'appellante chiede di ridurre il contributo a fr. 550.– mensili fino ai 17 anni e a fr. 700.– mensili fino alla maggiore età. Il Pretore si è riferito alle raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo che prevedono, per una ragazza dell'età di _____, un fabbisogno medio in denaro di fr. 1'040.–, rispettivamente di fr. 1'300.– mensili. L'appellante insiste per una riduzione del contributo, ma non spende una parola per dimostrare che il Pretore avrebbe applicato le note raccomandazioni, cui questa Camera si ispira per prassi costante, in maniera errata o anche solo impropria. In realtà il primo giudice ha ridotto il fabbisogno in denaro a fr. 874.–, rispettivamente a fr. 1'067.– per tenere conto del reddito inferiore a quello cui si rapportano le citate raccomandazioni (circa fr. 7'000.– mensili), del minor costo della vita a _____ e di un lieve maggior onere di locazione. Il contributo alimentare di fr. 700.– (in seguito fr. 854.–), appare quindi adeguato alla situazione.

E. 9

Il marito chiede infine di essere liberato dal versamento di una pensione d'indigenza a favore della moglie. Egli pone l'accento sul fatto che quest'ultima dal 1995, pur vivendo unicamente con il sussidio cantonale concessole per studiare, non ha ricevuto aiuti da parte dei genitori né da altri parenti e che nella notifica fiscale del biennio 1993/94 il reddito è stato ammesso in fr. 43'927.– mentre nella dichiarazione fiscale del biennio successivo essa ha esposto un reddito netto di fr. 32'000.–. Egli rileva infine che durante la procedura provvisoria la moglie non aveva chiesto contributi alimentari. a) Giusta l'art. 152 CC se in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l'altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a fornirgli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Tale pensione garantisce non il tenore di vita che il coniuge beneficiario aveva durante il matrimonio, bensì il semplice fabbisogno minimo, che consiste di regola nel 120% del minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 121 III 49; H INDERLING /S TECK , Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 298 segg.; D ESCHENAUX / T ERCIER /W ERRO , Le mariage et le divorce, 4^a edizione, n. 760). L'ammontare della pensione mensile va determinato, comunque sia, a termini di equità, e non solo di diritto (H INDERLING /S TECK , op. cit., pag. 314 segg.). b) In concreto risulta dal fascicolo processuale che dal 1980 al 28 febbraio 1994 la moglie è stata dipendente della _____ di _____ come _____ (doc. 16). A seguito della ristrutturazione della ditta, che ha comportato una riduzione del personale (doc. 23), essa è rimasta disoccupata e nel settembre del 1994 si è iscritta al liceo linguistico di _____ per concludere il ciclo di studi interrotto con il matrimonio (doc.

17 e 25). L'ufficio assistenza sociale le ha concesso un finanziamento totale di fr. 21'500.– (doc. 18 e 19). Dopo avere ottenuto la maturità, essa sta ora perfezionando lo studio delle lingue (interrogatorio formale, risposta n. 22). c) Se nella determinazione dei contributi alimentari l'unico criterio pertinente in sede provvisoria è quello di sapere se il coniuge ne ha realmente bisogno per la durata della causa di divorzio (DTF 118 II 226 consid. 2aa), nell'ambito dell'art. 152 CC determinante, tra le altre cose, è la questione di sapere se un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza in conseguenza del divorzio. Tale stato sussiste già quando la situazione del coniuge ha subito un cambiamento fondamentale rispetto al livello di vita durante il matrimonio, purché vi sia pericolo di indigenza (Rep. 1984 pag. 310; SJ 1992 pag. 380). Nella fattispecie non è contestato che al momento attuale la convenuta non può far fronte al proprio sostentamento con le sue sole entrate, avendo perso il posto di lavoro nel 1993, in pendenza di causa. L'appellante sembra mettere in dubbio il requisito dell'indigenza, sostenendo che la moglie non ha debiti e che si è mantenuta senza chiedere contributi ai parenti. Egli non spiega tuttavia per quali motivi le valutazioni del Pretore sulla potenzialità attuali di reddito della moglie non sarebbero corrette e non spende una parola per contestare le cifre enunciate in dettaglio nella sentenza impugnata, di modo che su questo l'appello sfugge a un esame di merito (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC).

E. 10

Per quanto concerne la limitazione nel tempo di una rendita d'indigenza, essa deve tenere conto della durata prevedibile del reinserimento professionale del coniuge divorziato (DTF 114 II 13, 115 II 427). In concreto il Pretore ha spiegato chiaramente perché ha fissato l'obbligo contributivo dell'attore fino al 30 novembre 2001. Invano si cercherebbero nell'appello le ragioni per cui il giudizio del Pretore andrebbe riformato. Privo di motivazione, al proposito il ricorso è una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 5 in relazione al cpv. 2 lett. f CPC).

E. 11

A prescindere dalla parziale irricevibilità del ricorso, occorre considerare nondimeno – per diritto – che il coniuge obbligato a versare una rendita giusta l'art. 152 CC non può essere obbligato a vivere egli medesimo nell'indigenza, cioè con il solo minimo esistenziale del diritto esecutivo (121 III 49 consid. 1c, 118 II 100; Hausheer/Spycher in: Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 5.188). Nel caso concreto, di conseguenza, l'appellante può essere tenuto a versare all'ex moglie, a titolo di rendita d'indigenza, solo un importo che non lo riduca sotto tale minimo. Ora, con un reddito di fr. 3'750.– mensili, un fabbisogno di fr. 2'622.– (fr. 2'185.– + 20%) e un contributo per la figlia di fr. 700.–, al convenuto rimane un'eccedenza di fr. 428.– mensili, che è tutto quanto egli può versare alla moglie fino al 14 maggio 1998. L'eccedenza si riduce in seguito a fr. 274.– (fr. 3'750.– ./ fr. 2'622.– ./ fr. 854.–), di modo che l'appellante verserà tale importo fino al 14 maggio 1999. Dopo la maggiore età della figlia la rendita ammonterà a fr. 745.– fino al 30 novembre 2001, la convenuta non avendo presentato appello contro la determinazione del contributo alimentare. L'appello, su questo punto, deve dunque essere accolto entro questi limiti.

E. 12

Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene il diritto alle relazioni personali con la figlia, con un diritto di visita inferiore a

quello richiesto e una lieve riduzione dell'obbligo contribuito verso la moglie, ragione per cui si giustifica di porre a suo carico due terzi di tali oneri. Egli dovrebbe inoltre rifondere alla controparte un'indennità ridotta per ripetibili di appello, la cui riscossione sarebbe tuttavia verosimilmente di ben difficile incasso, considerata la situazione di indigenza. Ritenuto che entrambi i coniugi versano in grave ristrettezza e che sia l'appello sia le osservazioni presentavano probabilità di esito favorevole – quanto meno parziale – si giustifica di ammettere entrambe le parti al beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'esito dell'appello giustifica inoltre una ripartizione degli oneri di prima sede nelle medesime proporzioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 3. Il diritto di visita di _____ nei confronti della figlia _____ è fissato in un pomeriggio al mese. L'autorità tutoria provvederà alla nomina di un curatore, al quale conferirà speciali poteri per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC). 5. _____ verserà mensilmente a favore di _____ nata _____, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, le seguenti rendite di indigenza: fr. 428.– fino al 14 maggio 1998, fr. 274.– fino al 14 maggio 1999 e fr. 745.– fino al 30 novembre 2001. Tali somme vanno adeguate al rincaro, in conformità all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio 1998 sulla base dell'indice del dicembre 1997. 6. La tassa di giustizia di fr. 1'500.– e le spese sono poste per due terzi a carico di _____ e per il resto a carico di _____ (e per entrambi, al beneficio dell'assistenza giudiziaria, a carico dello Stato). _____ rifonderà a _____ fr. 4'200.– a titolo di ripetibili. Per il resto la sentenza è confermata. II. _____ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. dott. _____. III. _____ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. dott. _____. IV. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 750.– b) spese fr. 50.– fr. 800.– sono posti per due terzi a carico dell'appellante e il resto a carico dell'appellata. _____ rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello. V. Intimazione a: – avv. dott. _____, _____; – avv. dott. _____, _____. Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; – Delegazione tutoria di _____ (per esecuzione). Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.